



443/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **79781**/pensioni civili del registro di Segreteria,

TRA

il Sig. **XX** (C.F. OMISSIS), nato

a OMISSIS il OMISSIS e ivi residente in OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura

allegata al ricorso, dall'Avv. Alfonso Colletti (C.F.

CLLLNS81R11H269H), del Foro di Sciacca, fax

1782741442, pec

alfonso.colletti@avvsciaccia.legalmail.it, ed

elettivamente domiciliato presso lo studio del

medesimo, sito in Roma, Viale Africa, n. 120;

ricorrente -

CONTRO

- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

(C.F. 80078750587), con sede legale in Roma, in Via
Ciro il Grande, n. 21, in persona del Presidente e
legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e
difeso nel presente giudizio dall'Avv. Andrea Botta
(C.F. BTTNDR62C04H501R) p.e.c.
avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it, ed
elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare
Beccaria, n. 29, giusta procura generale alle liti
per atto del Notaio Dott. Roberto Fantini in data
23.1.2023, allegata alla memoria di costituzione;
resistente -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 18 settembre 2024, celebrata
con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra
Paola Venanzini, l'Avv. Alfonso Colletti per il
ricorrente e l'Avv. Gianna Fiore per l'I.N.P.S., come
da verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 22 settembre 2022
il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del
diritto ad ottenere il ricalcolo e la riliquidazione
della il ricalcolo della pensione in godimento con il
riconoscimento dei benefici di legge quale

centralinista telefonico privo della vista, dipendente del Ministero della Giustizia, cessato dal servizio per limiti di età, con la conseguente condanna dell'I.N.P.S. al pagamento degli arretrati, oltre accessori, nonché al pagamento delle spese legali a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.

2. Con la memoria depositata in data 7.2.2024, parte ricorrente ha depositato un messaggio p.e.c. con cui l'I.N.P.S. ha comunicato che stava riesaminando la posizione del ricorrente ed era in procinto di riliquidare la pensione, con pagamento sulla prossima rata di aprile/maggio 2024.

3. In esito all'udienza del 14 febbraio 2024, questo giudice, con ordinanza in data 15 febbraio 2024, n. 30/2024, ritenuto di dover disporre l'acquisizione, agli atti del giudizio, della prova dell'effettiva corresponsione da parte dell'I.N.P.S., a favore della parte ricorrente, degli importi sopra indicati, ordinava all'I.N.P.S. di depositare, entro giorni 30 dall'effettivo pagamento, la prova dell'avvenuta corresponsione alla medesima parte ricorrente della variazione della pensione in godimento secondo quanto dal medesimo richiesto, nonché degli arretrati e degli interessi legali nella

rata di maggio 2024, rinviando all'udienza odierna per la prosecuzione del giudizio.

4. Con la nota, depositata in data 23.2.2024, l'I.N.P.S. comunicava di aver provveduto a riliquidare la pensione, riconoscendo quanto domandato dal ricorrente, indicando nella documentazione allegata il pagamento a valere sulla rata di maggio 2024.

5. In data 1° settembre 2024 parte ricorrente depositava nota di deposito con cui dava atto che l'I.N.P.S. aveva provveduto all'effettivo pagamento, a valere sulla rata di maggio 2024, delle somme in contestazione, e chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con la condanna di controparte alle spese.

6. All'udienza odierna il difensore dell'I.N.P.S. ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo la compensazione delle spese.

DIRITTO

1. Preso atto della richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, formulata da parte ricorrente, sulla base del riconosciuto integrale il completo pagamento delle somme dovute dall'I.N.P.S., in esito al deposito del

ricalcolo della pensione per cui è causa e della prova dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto, comprensivo di accessori di legge, sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse del ricorrente a fronte dell'integrale soddisfazione della propria pretesa.

Pertanto, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, nonché definire la lite con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 167, comma 4, c.g.c..

2. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale - tale deve ritenersi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere: cfr. Cass. civ., sez. 3^a, 16.2.2023, n. 4951 -, si dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

3. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese del giudizio;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 settembre 2024.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 20.09.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
20.09.2024 12:03:16
GMT+02:00